

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 12/2025 DEL 30 GIUGNO 2025

COMUNICAZIONE PEC DEGLI AMMINISTRATORI: PROROGA AL 31 DICEMBRE

A pochi giorni dalla scadenza il MIMIT ha comunicato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/camerecommercio/mimit.AOO_STV.REGISTRO_UFFICIALE_U_0127654.25-06-2025.pdf

Il MIMIT ha però al momento lasciato immutate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite in precedenza, che avevano generato il caos che ha visto diverse CCIAA operare con modalità in contrasto tra loro e con grave disagio per le imprese e gli operatori del settore.

PROROGA "NATURALE" DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI CHE APPROVANO IL BILANCIO A GIUGNO

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2025 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2024 e primo acconto 2025, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 30 luglio, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, **la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 29 agosto 2025.**

RINNOVO AUTOMATICO PER IL CONSOLIDATO E LA TRASPARENZA FISCALE

A partire dal 2017, l'art. 7-quater DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha introdotto il **rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:**

- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l'eventuale revoca dell'opzione andrà invece comunicata con le stesse [modalità e termini previsti per la scelta originaria.](#)

SCADENZA IMU E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

APPROVATO IL DECRETO ECONOMIA: COSA PREVEDE

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella Seduta n. 132 del 20 giugno, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Tra le misure previste la **proroga della sospensione della cosiddetta "sugar tax" fino al 1° gennaio 2026, l'applicazione dell'Iva agevolata al 5% per gli oggetti d'arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti**, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Il testo prevede inoltre:

- **Ammortizzatori Sociali:** Il decreto contiene anche **misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali**, sebbene i dettagli specifici richiedano un'analisi più approfondita del testo definitivo.
- **Deduzione Fiscale Nuove Assunzioni:** Viene chiarito che, per la determinazione del reddito d'impresa, le società collegate non potranno più essere incluse nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. Questa modifica si applica dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023.
- **Affrancamento Straordinario Saldi Attivi e Riserve:** Il decreto consente alle imprese di affrancare, mediante imposta sostitutiva, le riserve e i saldi attivi in sospensione d'imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al 31 dicembre 2024. Questo mira a semplificare la gestione delle riserve patrimoniali.
- **Coordinamento Fiscale con Principi Contabili (OIC):** Vengono disciplinati gli allineamenti tra criteri contabili e fiscali, introducendo disposizioni transitorie e indicazioni per le variazioni in dichiarazione, in particolare con riferimento ai nuovi OIC 34 (ricavi) e agli aggiornamenti OIC 16 (beni materiali) e OIC 31 (partecipazioni).
- **Proroga Adeguamento Regolamento MICAR:** Viene prorogato il termine per l'adeguamento al Regolamento MICAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), una misura importante per il settore della finanza digitale.
- **Interventi per Zone Sismiche:** Rifinanziamento di misure e predisposizione di interventi per le zone colpite da eventi sismici (Aquila, comuni del cratere, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo), inclusa la proroga del Superbonus 110% per tutto il 2026 nelle aree dei crateri sismici.
- **Bonus Mamma:** La Legge di Bilancio 2025, menzionata in relazione al decreto, ha introdotto novità nel meccanismo di decontribuzione per le lavoratrici madri, estendendo il "Bonus mamma" anche alle madri assunte a tempo determinato e alle autonome, con reddito imponibile fino a 40.000 euro annui.

In sintesi, il Decreto Economia del 20 giugno 2025 si configura come un provvedimento ad ampio raggio, volto a dare risposte urgenti a diverse esigenze del Paese, con un focus sul sostegno all'economia, lo sviluppo delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi sociali e della ricerca. Le sue disposizioni avranno un impatto significativo su vari settori e categorie di cittadini e imprese.

MAXI DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI: SOCIETÀ COLLEGATE ESCLUSE DAL CALCOLO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno è stato pubblicato il [Decreto Legge 17 giugno 2025](#), n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

L'articolo 3 del decreto riguarda le modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ossia la modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni la norma **elimina**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, **il riferimento alle società collegate**.

Queste società, quindi, non potranno più essere incluse nel calcolo dell'incremento occupazionale.

NUOVE SOGLIE PER LE PROPOSTE DI CPB PER I SOGGETTI CON ELEVATO LIVELLO DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Tra le modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale ad opera del Decreto correttivo-bis (DI n. 81/2025) l'articolo 14 introduce delle soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di **soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale**.

In particolare, per questi soggetti la proposta di reddito concordato non può superare il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli oggetto di concordato, aumentato:

- **del 10%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
- **del 15%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- **del 25%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

BRIS: I REGISTRI DELLE IMPRESE UE ON LINE

I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell'UE sono interconnessi e consultabili al sito internet del [portale europeo della giustizia elettronica](#).

Il servizio "Trova una società" permette di ottenere informazioni sulle società registrate nei registri delle imprese dell'UE, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia.

Le informazioni sulle imprese fornite sul portale europeo della giustizia elettronica attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sono raccolte in tempo reale dai registri delle imprese degli Stati membri, senza alcun costo per le società.

CBP: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA DA PARTE DELL'IMPRESA FAMILIARE

Nella [Circolare n. 9/E del 24 giugno](#) l'Agenzia Entrate, oltre ad illustrare le regole generali che disciplinano il nuovo istituto del Concordato preventivo biennale, risponde ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori.

Al paragrafo 6.10 della Circolare n. 18/E del 2024 è stato chiarito che, nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta 2024 il contribuente forfetario abbia percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, può optare, per tale annualità d'imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 31-bis Decreto CPB).

Relativamente alle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nel caso in cui l'opzione venga invece effettuata **da parte di un'impresa familiare**, spiegano le Entrate, pur adottando le regole di imputazione del reddito tra titolare e collaboratori previste dall'articolo 5, comma 4, del TUIR, l'imprenditore familiare deve **provvedere direttamente al versamento dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato**, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 64, della L. n. 190/2014 per il regime forfetario.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE 2024 CRIPTO ATTIVITÀ (DAL SITO UIF)

Dal 2024 le SOS relative all'uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo dei prestatori di servizi attivi nel comparto. Nonostante alcune criticità, le informazioni ottenute dalla UIF mediante l'interazione diretta con tali operatori hanno consentito di svolgere analisi finanziarie su vari contesti sospetti, tra cui si annoverano casi di truffe, VASP compromessi, vulnerabilità dei "canali digitali" e acquisti sul darkweb.

Alla luce del quadro normativo in evoluzione, occorrerà attendere la conclusione del regime transitorio stabilito per le autorizzazioni degli operatori in cripto-attività nell'Unione e l'attuazione delle previsioni antiriciclaggio europee per valutare gli effetti che ne potranno derivare sui flussi segnaletici nonché sull'accessibilità diretta alle informazioni in possesso degli operatori del comparto da parte dell'Unità.

NOVITÀ SUPERBONUS 2025: CILA, DELIBERE E SCADENZE NELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA

Con la [Circolare n. 8/E](#) del 9 giugno l'Agenzia Entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di **bonus edilizi** e fornisce indicazioni, in particolare, sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus.

Relativamente al Superbonus, la Legge di Bilancio 2025 ne modifica la disciplina, prevedendo che **la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025** prevista a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps) sia riconosciuta a patto che, **entro il 15 ottobre 2024**, risulti **presentata la Cila**, sia **adottata la delibera assembleare** per gli interventi effettuati dai condomini e sia **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

BONUS EDILIZI: LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE SULLE NOVITÀ 2025

Nella circolare n. [8/E - pdf](#) del 19 giugno 2025, l'Agenzia Entrate illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Come previsto dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

In particolare, per la "prima casa" la detrazione sale:

- al 50% (invece del 36%) per le spese sostenute nel 2025
- e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027.

La detrazione resta quella più elevata anche se l'immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Per usufruire dell'agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l'immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.

Nel 2025, continueranno a essere incentivati nell'ambito dell'Ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell'ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). La detrazione è infatti riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti **presentata la Cila**, sia **adottata la delibera assembleare** per gli interventi effettuati dai condomini, sia **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare ricorda infine che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d'imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA DICHIARAZIONE 2025 NELLA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato le guide ufficiali dedicate a tutte le agevolazioni fiscali previste per la dichiarazione dei redditi 2025. Questi vademecum sono pensati per orientare sia i cittadini che gli operatori del settore, fornendo un quadro chiaro e completo delle opportunità per risparmiare sulle imposte.

Che si tratti di spese sanitarie, interessi sul mutuo prima casa o i diversi bonus per interventi edilizi, le guide coprono ogni aspetto, offrendo informazioni aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta a cui hai diritto.

Per facilitare la consultazione e la ricerca delle agevolazioni, la raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025" è stata organizzata in vademecum tematici:

[Spese sanitarie - pdf](#)

[Interessi passivi mutui - pdf](#)

[Spese istruzione - pdf](#)

[Erogazioni liberali - pdf](#)

[Premi assicurazione - pdf](#)

[Contributi previdenziali e assistenziali - pdf](#)

[Altre detrazioni e deduzioni - pdf](#)

[Crediti d'imposta - pdf](#)

[Recupero patrimonio edilizio - pdf](#)

[Riqualificazione energetica - pdf](#)

[Bonus mobili ed elettrodomestici - pdf](#)

[Superbonus - pdf](#)

Un focus specifico è dedicato alla documentazione che i contribuenti devono presentare a CAF e professionisti abilitati, insieme alle regole di conservazione che questi ultimi devono osservare.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

COS'È LA THIRD PARTY RISK MANAGEMENT?

La Third-Party Risk Management: una priorità strategica per le imprese moderne. Nel contesto economico globalizzato e interconnesso in cui operano oggi le imprese, la Third-Party Risk Management (TPRM) sta acquisendo un ruolo sempre più centrale. Si tratta della gestione dei rischi derivanti dalle interazioni giuridiche e fattuali con soggetti terzi con cui sussistono relazioni economiche, in una logica sia top-down (fornitori, venditori) sia downstream (appaltatori, subappaltatori, business partner, franchisee, distributori, agenti, broker, produttori assicurativi). Il suo obiettivo è strutturare processi di monitoraggio, valutazione e controllo capaci di prevenire criticità operative, giuridiche e reputazionali. L'attenzione verso questo ambito si è intensificata negli ultimi anni, alimentata da una serie di tendenze convergenti. In primo luogo, vi è la necessità crescente delle imprese di mitigare il rischio in ogni sua forma. In secondo luogo, l'evoluzione organizzativa delle imprese ha moltiplicato le tipologie di relazioni terze da presidiare. Infine, è cresciuta la responsabilità giuridica indiretta dell'imprenditore, spinta anche dal diritto sovranazionale e da nuove direttive europee in materia di sostenibilità e due diligence.

Nuove sfide e nuovi paradigmi di gestione. La gestione del rischio da terze parti coinvolge una pluralità di ambiti aziendali – dal legal & compliance, all'HR, fino all'ICT, alla salute e sicurezza – e rappresenta un terreno di convergenza tra esigenze giuridiche, etiche, operative e strategiche. Oggi, non si tratta più solo di assicurare la regolarità formale dei contratti, ma di valutare le condotte, le performance, la compliance normativa e l'impatto sociale e ambientale dei propri partner. Questa espansione concettuale e operativa porta il TPRM a intersecarsi con tematiche fondamentali per la governance moderna, tra cui Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social and Governance (ESG) compliance, Supplier Risk Management e Compliance in materia di salute, sicurezza e cybersecurity.

Il ruolo dell'HR e del giurista d'impresa. Dal punto di vista del giurista del lavoro e dell'HR manager, la TPRM non è più una materia da delegare alla sola funzione legale o amministrativa. È diventata una competenza trasversale, che richiede di saper leggere e valutare l'intera "catena di attività" – così come definita dalla Direttiva (UE) 2024/1760 sulla Corporate Sustainability Due Diligence – per identificare i rischi connessi ai partner commerciali, anche esterni al perimetro societario. In particolare, nel mondo del lavoro, la gestione delle terze parti è cruciale in ambiti come appalti e subappalti, somministrazione e lavoro autonomo, franchising e agenzia.

Gli effetti della direttiva europea sulla sostenibilità. La Direttiva 2024/1760, in attuazione degli obiettivi ESG dell'Unione Europea, rappresenta una svolta nella disciplina del TPRM. Pur non riconoscendo diritti soggettivi immediati ai lavoratori, essa impone alle imprese misure procedurali adeguate per prevenire e mitigare gli impatti negativi dei loro partner commerciali lungo l'intera filiera. Il concetto di "catena del valore" che la direttiva introduce, estende l'obbligo di due diligence a tutta la filiera produttiva e distributiva, includendo non solo fornitori diretti, ma anche soggetti situati nei segmenti a monte (materie prime, subfornitori) e a valle (distributori, agenti, intermediari).

In questo scenario, il diritto dei lavoratori a condizioni eque di lavoro, salari dignitosi, sicurezza e limiti orari viene riconosciuto come parte integrante dei diritti umani da tutelare, in qualunque contesto geografico essi si trovino. È evidente, quindi, che la responsabilità dell'impresa non si ferma ai confini del contratto, ma si estende a ogni nodo della filiera.

Salute e sicurezza sul lavoro: un rischio sempre attuale. Un altro ambito che si innesta nella TPRM è la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto in presenza di lavoratori esterni o autonomi. Gli articoli 26 e 27 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) stabiliscono che il datore di lavoro committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici; fornire informazioni sui rischi specifici; garantire la cooperazione e il coordinamento; redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Tali obblighi si applicano non solo ai dipendenti diretti, ma anche a fornitori, somministratori, subappaltatori e autonomi, sottolineando come la sicurezza sia un valore aziendale da estendere a tutta la rete produttiva.

Verso una cultura del rischio diffusa e responsabile. La Third-Party Risk Management non è solo una funzione tecnica o normativa: è un asset strategico per ogni impresa che intenda operare in modo etico, sostenibile e conforme. Il futuro vedrà una crescente integrazione tra norme, tecnologia e responsabilità sociale, spingendo le imprese a dotarsi di strumenti sempre più avanzati per mappare, classificare e mitigare i rischi legati ai propri partner.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.